

GENERALI GLOBAL

Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

Documento sul regime fiscale
(ed. 07/18)

Allegato alla Nota Informativa



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa del fondo pensione aperto "GENERALI GLOBAL- Fondo pensione aperto a contribuzione definita".

Generali Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Fondo pensione aperto si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 27.07.2018.

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 €. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del raggiungimento del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato al fondo pensione, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 €, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 €, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra 25.822,85 € e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 € in ciascun anno.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 €. Sulle somme non deducibili eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato non dedotto.

Conferimento del TFR pregresso

Il conferimento del TFR pregresso, ossia accantonato fino al 31 dicembre 2006, a forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione; conseguentemente il TFR viene conferito in neutralità d'imposta.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in forma di capitale¹, in via generale, nel limite massimo

¹ I vecchi iscritti (ossia i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992) hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensioni-

del 50% del montante finale accumulato².

2.1 Quota parte delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto del rendimento finanziario cui si applica l'imposta sostitutiva - in capo al fondo - determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente. Se, invece, la prestazione richiesta in capitale è superiore al 33% del valore della posizione e la rendita derivante dalla conversione dei 2/3 della posizione non è superiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la ritassazione dei rendimenti finanziari conseguiti.

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.). Il Fondo Pensione, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione. Per i vecchi iscritti, sul montante maturato al 31 dicembre 2000, l'imponibile è dato dalla posizione al netto dei contributi lordi a carico del dipendente non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile fiscale di ciascun anno. La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota TFR calcolata dal datore di lavoro. Sul montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, si applica la tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del T.U.I.R., calcolando come anni di effettiva contribuzione quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale (comma 1 dell'articolo 19 del T.U.I.R.). Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione pensionistica erogata in forma di capitale (comma 1 dell'articolo 19 del T.U.I.R.), nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale). Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.

Prestazioni pensionistiche in forma periodica (rendite)

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva. Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

2.2 Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Le prestazioni pensionistiche sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (9% dopo 35 anni). La base imponibile è determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo.

stica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

² Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per i vecchi iscritti, tale confronto va effettuato con riferimento al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti *delle posizioni pensionistiche*

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni *pensionistiche in forma periodica (rendite)*

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

Prestazioni previdenziali erogate in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)

La parte imponibile della “Rendita integrativa temporanea anticipata” è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

2.3 TFR pregresso

L'importo del TFR pregresso è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Il TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

3. Regime fiscale del fondo

I fondi pensione sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Provvedimenti a favore degli aderenti alla previdenza complementare colpiti dagli eventi sismici del 2016

Il Decreto Legge n. 189/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 229/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, dispone, per tutti gli aderenti di previdenza complementare residenti nei Comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2bis al citato Decreto e riportati nel Documento sulle anticipazioni per pronta evidenza al quale si rimanda per informazioni di maggior dettaglio, per un periodo transitorio di tre anni decorrente dal 24 agosto 2016, la possibilità di richiedere anticipazioni:

1. per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001 (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e di risanamento conservativo, etc) sulla prima casa di abitazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata), e
2. per ulteriori esigenze degli aderenti (per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata), anche in assenza del requisito di otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Tali agevolazioni saranno tassate con ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (anziché con ritenuta del 23%).

